

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 APRILE 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 14 e <i>passim</i>
BARRILE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	3, 13, 14 e <i>passim</i>
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole	3, 4, 15 e <i>passim</i>
CADDEO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	27
CUSIMANO (<i>AN</i>)	18, 23
FUSILLO (<i>PPI</i>)	14, 15, 28
GERMANÀ (<i>Forza Italia</i>)	3, 4, 16 e <i>passim</i>
MARINI (<i>Misto</i>)	4, 14, 15 e <i>passim</i>
STANISCIÀ (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	23

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta 31 marzo scorso, nel corso della quale sono stati approvati senza modifiche gli articoli 1 e 4, mentre l'articolo 2 è stato approvato in un testo modificato. Ricordo che l'articolo 3 e l'emendamento 3.1 sono stati accantonati e che è pervenuto il parere della 5^a Commissione di nulla osta sull'emendamento 6.2 (nuovo testo). È stato ora comunicato il parere di nulla osta della stessa 5^a Commissione sull'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, presentato ed illustrato dal relatore nella seduta del 31 marzo.

Propongo di riprendere la discussione dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1, e ricordo che restano da esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 5 e successivi.

Poichè non si fanno osservazioni, do nuovamente lettura dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1:

Art. 3.

(Denuncia dei pozzi)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 30 novembre 1998. Le regioni adottano, entro il 31 luglio 1998, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni ille-

cito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la comunicazione al Sindaco inviata entro i venti giorni precedenti l'inizio dei lavori sostituisce la preventiva autorizzazione urbanistica.».

3.1

MINARDO

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.1 perchè la materia è contenuta in un disegno di legge ora all'esame della Camera dei deputati. Mi riferisco all'atto Camera n. 4093 (già Atto Senato 2287-*quater*). Altrimenti il parere è contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Su questo emendamento il Governo esprime parere contrario perchè ritiene che una questione così delicata, che chiama in causa l'utilizzo di un bene prezioso come l'acqua, debba essere necessariamente vista all'interno di un quadro di controllo certo. Debbo dire anche che il Ministero dei lavori pubblici, proprio in riferimento al testo di cui ha parlato il senatore Barri-
rile, ha già espresso un parere negativo perchè questo emendamento rientra sicuramente nell'ambito della materia trattata dal disegno di legge n. 4093, riguardante proroga di termini concernenti il regime delle acque.

GERMANÀ. Signor Presidente, la questione non riguarda tanto i lavori pubblici quanto l'aspetto urbanistico, e voglio chiarire questo concetto prima di valutare eventualmente l'ipotesi di aggiungere la mia firma all'emendamento. Sono per ora contrario all'emendamento perchè spesso è accaduto che durante l'attesa dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti, e quindi delle commissioni edilizie, si facesse ricorso ad un *escamotage* per realizzare case al mare o in campagna: si chiedeva, ad esempio, l'autorizzazione a coprire i pozzi per poi in realtà realizzare case là dove non era possibile costruire. Questo in Sicilia si è verificato in molti casi. Abbiamo delle vere e proprie «case e mare» ormai condonate. Purtroppo si fa anche questo, quindi sono contrario.

Però, se dobbiamo prevedere una proroga, ritengo che dobbiamo anzitutto prorogare i termini per la denuncia dei pozzi, perchè ovviamente dal 1993 ad oggi tanti cittadini non hanno potuto utilizzare la norma in quanto non ne erano a conoscenza. Non capisco perchè dovremmo noi aspettare che l'altro ramo del Parlamento legiferi, laddove possiamo benissimo farlo noi.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento comunque c'è l'invito al ritiro da parte del relatore.

GERMANÀ. Questo mi è chiaro. Vorrei ancora osservare che spesso gli agricoltori o i proprietari di pozzi non fanno la richiesta di sanatoria in quanto non sono a conoscenza delle leggi emanate dal Parlamento. In questo senso voglio evidenziare che l'unica Commissione totalmente assente da Televideo è proprio la Commissione agricoltura.

MARINI. Mi dispiace che non ci sia il senatore Minardo, perchè ho l'impressione che nella stesura dell'emendamento si sia verificato un qualche equivoco. Infatti qui si vorrebbe addirittura sostituire un atto amministrativo (tale sarebbe la concessione edilizia o una qualsiasi autorizzazione) con un atto di un privato, cosa che sarebbe incostituzionale, quindi impossibile. Capisco l'esigenza di limitare il potere decisionale del sindaco con un atto amministrativo, per cui comprendo anche il principio del silenzio-assenso, quindi sarebbe possibile stabilire che entro un certo termine il sindaco deve rispondere e che, qualora non lo faccia, si intende data la decisione: ma non si può, ripeto, sostituire un atto amministrativo con la richiesta di un privato.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Nel disegno di legge cui ha fatto riferimento il senatore Barrile si parla di auto-certificazione.

MARINI. E' altra cosa. Quella è possibile in presenza di una procedura amministrativa già esistente, ma non la può sostituire perchè si tratta di due cose diverse.

PRESIDENTE. Vorrei comunque avvertire i colleghi che, dovendo passare alla votazione di questo emendamento sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo, stante l'assenza del presentatore, se nessuno intende farlo proprio, lo stesso emendamento si deve intendere decaduto.

Pertanto, poichè nessuno lo fa proprio, dichiaro decaduto l'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Come ho già detto, l'articolo 4 è stato approvato nella seduta del 31 marzo scorso. Passiamo dunque agli articoli seguenti.

Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.56

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostituzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo dal

31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue.».

5.59

GERMANÀ, BETTAMIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione, di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione, che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni».

5.100

BARRILE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole ed olearie, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole, nonché delle cooperative olivicole ed olearie di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.».

5.57

SCIVOLETTO, PIATTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

5.54

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».

5.33

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni Puglia e Calabria» con le altre: «Regioni Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».

5.1 MONTELEONE, CUSIMANO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.49 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.16 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI, CUSIMANO, MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.20 FUSILLO, PIATTI

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».

5.4 MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Basilicata».

5.2 MICELE

Al comma 1, dopo la parola: «Puglia» inserire la seguente: «Molise».

5.3 BISCARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente»; sopprimere altresì le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».

5.8 MINARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.».

5.12 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,
BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono prorogate fino a dodici mesi» con le altre: «sono quinquennalizzate».

5.39 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,
BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.22 FUSILLO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.48 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.52 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

5.60 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento,» inserire le altre: «nonchè le rate di mutuo e le cambiali di quinquennalizzazione».

5.13 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,
BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».

5.40 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,
BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le altre: «31 luglio 1998.».

5.14 MARINI, RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO,
BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 luglio 1998.».

5.50 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.21 FUSILLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».

5.61 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998.».

5.10 MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1997», sopprimere il secondo periodo.

5.35 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

Sopprimere il comma 2.

5.9 MINARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 20 per cento del prodotto lordo vendibile aziendale.».

5.51 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 30 per cento di ulivi».

5.62 GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.7 CUSIMANO, RECCIA

Al comma 2, sostituire la parola: «50» con l'altra: «20».

5.11 MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.23 FUSILLO

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».

5.37 MARINI, BUCCI, GERMANÀ, BETTAMIO, CUSIMANO, MURINEDDU

Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».

5.63 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «documentato nelle scritture contabili.».

5.15 MARINI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».

5.17 GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI

Conseguentemente all'emendamento 5.57, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.».

5.58

SCIVOLETTO, PIATTI

Conseguentemente agli emendamenti 5.16 e 5.17, al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «12 miliardi».

5.18

GERMANÀ, D'ALÌ, GRECO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Conseguentemente all'emendamento 5.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.43

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.39, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.44

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.40, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.45

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.14, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.47

MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.52, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».

5.53

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».

5.38 GERMANÀ, BETTAMIO

Conseguentemente all'emendamento 5.54, al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».

5.55 ANTOLINI, BIANCO

Conseguentemente all'emendamento 5.13, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.30 MARINI

Conseguentemente all'emendamento 5.15, al comma 5 sostituire le parole: «6 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

5.32 MARINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, della tariffa, parte II, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero non è superiore all'annata agraria per gli affitti di fondi rustici"».

5.24 FUSILLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I benefici previsti dal presente articolo per i quali è prevista una proroga delle scadenze sino al 31 dicembre 1998 si applicano alle aziende agrumicole della Regione siciliana danneggiate dall'attuale crisi di mercato.».

5.19 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, D'ALÌ, MINARDO

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.56 e 5.59.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 5.100. Vorrei precisare che con tale emendamento ho inteso accogliere, con uno sforzo di sintesi e di coordinamento, alcune delle proposte emendative già presentate al testo dell'articolo 5, all'interno dei margini di compatibilità finanziaria ritenuti concretamente percorribili. Pertanto, nell'esprimere il parere sui successivi emendamenti, intendo motivare l'eventuale contrarietà, alla luce del rece-

pimento o meno delle proposte emendative già presentate, nell'emendamento 5.100, e anche in considerazione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione bilancio su taluni emendamenti.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 5.57, in quanto già recepito nell'emendamento 5.100, e sull'emendamento 5.54. Invito il presentatore a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 5.33, altrimenti il mio parere è contrario. Il mio parere è altresì contrario sull'emendamento 5.1 in quanto parzialmente recepito nell'emendamento 5.100.

FUSILLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.20.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.49, 5.16 e 5.4, di identico contenuto, in quanto recepiti nell'emendamento 5.100, nonché sugli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.8. Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento 5.12, in quanto tutta la fattispecie rientra nell'ambito dell'emendamento 5.100. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.39 e sugli identici emendamenti 5.22, 5.48, 5.52 e 5.60. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 5.13 e 5.40, perchè esso si era precedentemente riservato di esprimere un parere più preciso in materia. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.14 e 5.50, nonché sugli emendamenti 5.21, 5.61 e 5.10, di identico contenuto, in quanto già recepiti nell'emendamento 5.100. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 5.35, 5.9, 5.51 (quest'ultimo in quanto parzialmente recepito dall'emendamento 5.100), 5.62, 5.7 e 5.11. Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 5.23 in quanto recepito nell'emendamento 5.100.

FUSILLO. Signor Presidente, credo che stiamo adottando una procedura insolita, in quanto un emendamento – ad esempio il 5.23 a mia firma – può essere assorbito in un altro emendamento solo dopo il voto di quest'ultimo. Per tali ragioni sono del parere che in questa fase il relatore debba esprimere parere favorevole sugli emendamenti che ritiene siano recepiti dal suo emendamento 5.100.

MARINI. Signor Presidente, una volta approvato l'emendamento 5.100, tutti gli altri emendamenti in esso assorbiti decadono automaticamente. Pertanto, per maggiore chiarezza, sarebbe preferibile che in questa fase il relatore esprimesse sugli emendamenti che ritiene siano recepiti nel suo emendamento 5.100 parere favorevole.

PRESIDENTE. Effettivamente la questione sollevata dal collega Fusillo ha una sua logica. Va comunque sottolineato che nei casi in cui il relatore ha espressamente specificato di considerare le proposte emendative come recepite nell'emendamento 5.100 di sua formulazione, il parere contrario deve intendersi come una contrarietà di carattere tecnico, da in-

interpretarsi alla luce dell'ipotizzabile accoglimento dell'emendamento 5.100.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 5.23, 5.37 e 5.63, pressochè identici, sono stati recepiti nell'emendamento 5.100, quindi, alla luce del chiarimento reso dal Presidente, ritengo di poter esprimere su di essi un parere favorevole, proprio in quanto recepiti nell'emendamento 5.100.

MARINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.15.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento 5.17, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.58 in quanto recepito dall'emendamento 5.100.

Sono contrario tenuto anche conto del parere della 5^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Marini, l'emendamento 5.32 deve considerarsi ritirato?

MARINI. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 5.15. L'emendamento 5.32 non l'ho ritirato perchè sono convinto di avere ragione, e lo farò fino a quando non mi dimostrerebbe che avrò detto cose inesatte. A quel punto lo potrò ritirare, altrimenti insisto.

PRESIDENTE. Senatore Marini, lei ha ritirato l'emendamento 5.15: l'emendamento 5.32 rappresenta la copertura del 5.15, e solo per questo le chiedo di ritirarlo.

MARINI. Il 5.15 è altra cosa, si riferisce a come stabilire la produzione lorda vendibile, con riferimento al 50 per cento della produzione dovuta all'olivicoltura.

PRESIDENTE. Però si riferisce all'emendamento 5.32. In quest'ultimo emendamento infatti si richiama espressamente l'emendamento 5.15.

MARINI. D'accordo: ritiro l'emendamento 5.32.

FUSILLO. Ritiro l'emendamento 5.24.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.19.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti. Vi sono però alcuni chiarimenti che ritengo di dover dare.

Per quanto concerne l'emendamento 5.59, il no del Governo è dovuto al fatto che non si tratta di una proroga, bensì di un utilizzo del si-

stema di modalità della legge n. 185. Tale legge, com'è noto, si riferisce ad interventi relativi alle situazioni che si creano a causa di calamità naturali. Colgo l'occasione, proprio perchè abbiamo fatto un riferimento alla legge n. 185, per dare risposta ad un interrogativo sollevato, se non sbagliato, dai senatori Cusimano e Preda. Per il 1998 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale è di 400 miliardi.

Per quanto concerne poi le questioni più rilevanti che sono state sollevate dagli emendamenti del senatore Marini, credo di poter dire, in merito agli emendamenti che propongono la sostituzione della proroga fino a dodici mesi con la quinquennalizzazione delle rate in scadenza, che si tratta di proposte del tutto legittime in punto di fatto e di diritto, ma non riconducibili, proprio perchè il decreto parla di proroga dei termini, al titolo del provvedimento; tanto è vero che il parere che mi è stato fornito dice appunto che in ordine all'emendamento 5.39 la sostituzione della proroga fino a dodici mesi con la quinquennalizzazione delle rate in scadenza va ben oltre la specifica finalità della disciplina della semplice proroga. Infatti, con la quinquennalizzazione delle rate scadute non si tratta più e soltanto di rinviare nel tempo la scadenza delle rate e dunque l'esigibilità delle stesse da parte dell'ente creditizio, ma si è di fronte all'ulteriore ripartizione delle rate scadute in rate da pagarsi in 5 anni. Come dicevo, quindi, si tratta di un intervento del tutto anomalo, anche se legittimo in punto di fatto e di diritto, in quanto non confacente con la tipologia degli interventi di proroga in senso stretto.

Mi sembra di aver già risposto per quanto riguarda le qualifiche dei soggetti – coltivatore diretto o imprenditore agricolo – che devono essere beneficiari del provvedimento. Il Governo è favorevole ad una selezione rigorosa dei soggetti meritevoli di beneficiare degli interventi previsti, e quindi a restringere il campo dei soggetti cui il provvedimento si rivolge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 5.56, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5. 59.

GERMANÀ. Signor Presidente, nella replica il Sottosegretario faceva riferimento giustamente alla normativa in materia di calamità naturali. Ritengo che lo spirito dell'articolo 5, come del resto leggiamo nella relazione introduttiva, sia proprio quello di prevedere interventi a favore delle aziende agricole ad indirizzo olivicolo danneggiate dalla crisi di mercato, crisi che credo si sia prodotta anche a seguito delle calamità naturali. Non approvare questo emendamento significherebbe ingenerare confusione nelle persone che dovranno eventualmente usufruire dei benefici della legge: per tale ragione noi lo voteremo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.59, presentato dai senatori Germanà e Bettamio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MARINI. Signor Presidente, in ordine a questo emendamento, che senza dubbio contiene qualche leggero miglioramento rispetto al testo originale, vorrei far notare che si parla di proroga fino a dodici mesi delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. L'indicazione della data del 31 marzo 1998 è impropria, perchè le rate dei crediti di miglioramento sono a carattere semestrale. Pertanto, ove il riferimento ai crediti agrari di miglioramento non venga eliminato, preannuncio il mio voto contrario.

GERMANÀ. Signor Presidente, il problema sollevato dal collega Marini era già stato da me sollevato fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2981.

Inoltre, al comma 2 dell'emendamento 5.100 si afferma che sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile. Vorrei sapere a che cosa è riferito il termine «vendibile»: alle olive raccolte, all'olio prodotto, all'annata, al reddito risultante dal modello 750? E a quale annata, la 1997-1998 o la 1996-1997? Infatti, il prezzo di vendita di quest'ultima annata, sempre che ci si riferisca alle olive, ammontava a 140.000-160.000 lire al quintale; nell'annata 1997-1998 il prezzo di vendita era invece pari a 50.000-60.000 al quintale. Se il relatore riuscirà a chiarire in modo convincente questo punto io sono pronto a votare l'emendamento.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor presidente, per quanto riguarda i crediti agrari effettivamente credo che la questione sollevata dal collega Marini abbia un qualche fondamento. Non è detto comunque che le scadenze di detti crediti siano vincolate al 31 dicembre, pur avendo alcuni prestiti scadenza annuale. Per tale ragione nell'emendamento si fa riferimento a scadenze «entro» il 31 marzo 1998, perchè tale formulazione ricomprende anche le scadenze al 31 dicembre. In conclusione, ritengo che la formulazione stessa vada mantenuta.

MARINI. Ma come si è arrivati alla data del 31 marzo? Il testo originario stabiliva la data del 31 dicembre. I prestiti di conduzione non sono annuali ma vanno per campagna di produzione; quindi, siccome la produzione olivicola è a cavallo tra un anno e l'altro, era giusto prorogare la loro scadenza. Il credito di miglioramento, invece, non è un prestito ma un mutuo; il mutuo di miglioramento ha per forza scadenza semestrale. Quindi, o si lascia la scadenza del 31 dicembre o si deve prevedere quella

del 31 luglio. La data del 31 marzo è impropria, in quanto le scadenze di miglioramento non sono a marzo ma al termine del primo semestre perchè la produzione olivicola non termina il 1° dicembre ma nella primavera dell'anno successivo, cioè inizia in autunno e finisce in primavera.

Pertanto, se l'emendamento non verrà modificato per correggere questa imprecisione tecnica, il mio voto sarà contrario.

CUSIMANO. Signor Presidente, in effetti la data del 31 marzo cozza con l'impostazione del collega Marini. E noi infatti avevamo presentato l'emendamento 5.50 con il quale si prorogava il termine al 31 luglio 1998. Però, siccome questo articolo così come riformulato dal relatore migliora l'impostazione generale del disegno di legge noi lo votiamo, sapendo che per quanto riguarda i mutui di miglioramento essi si fermano al 31 dicembre 1997 e non arriveranno al 31 luglio 1998. Se fosse possibile, con la stessa copertura, spostare il termine al 31 luglio, lo preferiremmo; in caso contrario, poichè l'emendamento è comunque migliorativo, come ripeto voteremo a favore.

GERMANÀ. E per quanto riguarda le annate?

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Ci si riferisce all'annata 1996-97.

GERMANÀ. È sulla dichiarazione del modello 750 o sulla produzione d'oliva?

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Questo lo chiariranno i tecnici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Per effetto dell'approvazione di questo emendamento, risultano assorbiti gli emendamenti 5.57, 5.49, 5.16, 5.4, 5.21, 5.61, 5.10, 5.23, 5.37 e 5.63.

Risultano in parte assorbiti e in parte preclusi gli emendamenti 5.1 e 5.51, mentre sono preclusi gli emendamenti 5.54, 5.33, 5.2, 5.3, 5.8, 5.12, 5.39, 5.22, 5.48, 5.52, 5.60, 5.13, 5.40, 5.14, 5.50, 5.35, 5.9, 5.62, 5.7, 5.11 e 5.17. Risultano conseguentemente preclusi i relativi emendamenti di copertura, anche tenendo conto della copertura già accolta con l'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore.

Ricordo inoltre che l'emendamento 5.24 era già stato ritirato dal senatore Fusillo.

Passiamo all'emendamento 5.19, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, sul quale c'era stato un invito al ritiro e sul quale è stato

espresso parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiedo al collega Germanà se intende mantenerlo.

GERMANÀ. Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento per una questione di principio, perchè quando verranno prorogati i crediti agrari saranno prorogati tutti i crediti in prevalenza nel settore olivicolo. Non capisco perchè poi diciamo di voler difendere il comparto dell'agrumicoltura: o cerchiamo di inserirlo, a prescindere dal parere della 5^a Commissione e del Governo, in un provvedimento a parte, o altrimenti non possiamo sostenere di volerlo difendere.

PRESIDENTE. Non si ritiene possibile estendere il *plafond* all'agrumicoltura perchè non si ritiene che si possono diminuire i benefici a favore degli olivicoltori. Il Governo ha preannunciato, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, un decreto-legge che reca interventi urgenti per l'agrumicoltura, cui verrebbero destinati 60 miliardi.

GERMANÀ. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in un ordine del giorno con il quale chiediamo al Governo di impegnarsi a predisporre interventi urgenti per l'agrumicoltura.

MARINI. Signor Presidente, non credo si debba considerare precluso l'emendamento 5.13, in quanto il suo contenuto esula da quello dell'emendamento 5.100, già approvato.

PRESIDENTE. Onde consentire al senatore Germanà di formulare il testo dell'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 16,25, sono ripresi alle ore 16,30.

Informo che l'emendamento 5.19, già ritirato, è stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2981, recante «Pro-roga di termini nel settore agricolo»,

considerata la grave crisi agrumicola che ha colpito in particolare la Sicilia e la Calabria,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento legislativo urgente in favore dell'agrumicoltura italiana, per affrontare, con adeguati stanziamenti, la crisi del settore, prevedendo anche la proroga di tutte le scadenze di carattere bancario a carico delle aziende agrumicole».

0/2981/1/9 GERMANÀ, SCIVOLETTO, BUCCI, BETTAMIO, CUSIMANO,
MARINI, LAURIA, RECCIA, PREDÀ, BARRILE

BORRONI, *segretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

È approvato.

MARINI. Signor Presidente, vorrei ribadire che l'emendamento 5.13 avrebbe dovuto comunque essere preso in esame in quanto, riguardando una diversa fattispecie, non risulta assorbito nell'emendamento 5.100 del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Marini, il relatore con l'emendamento 5.100 ha proposto di sostituire l'intero articolo 5. Avendo la Commissione approvato questo emendamento, è evidente che tutti gli altri emendamenti all'articolo 5 risultano preclusi. Per essere preso in esame, il suo emendamento avrebbe dovuto essere tempestivamente trasformato in un subemendamento all'emendamento 5.100.

MARINI. Comunque, ripeto che l'emendamento 5.13 non era in contraddizione con l'emendamento 5.100 del relatore, anzi ne ampliava l'oggetto introducendo altre fattispecie. Valuterò se sottoporre la questione agli organi competenti nelle sedi proprie di riesame.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-bis, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "esistenti alla data del 19 febbraio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997".

2. All'articolo 3, comma 75-bis, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° dicembre 1997"».

5.0.4

MAGNALBÒ, CUSIMANO

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.01 e 5.04.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, identico all'emendamento 5.0.4, presentato dai senatori Magnalbò e Cusimano.

Non è approvato.

Art. 6.

(Disposizioni integrative)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività restano valide anche nel caso di parziale realizzazione del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi

della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il progetto di sviluppo del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

1-ter. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi della stessa legge 11 marzo 1988, n. 67.».

6.1 (Nuovo testo)

STANISCIÀ, PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dallo stesso CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104"».

6.2 (Nuovo testo)

STANISCIÀ

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 6.1 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5^a Commissione aveva espresso sull'emendamento un parere di nulla osta.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori per acquisire ulteriori elementi informativi.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i lavori.

I lavori sospesi alle ore 16,40, sono ripresi alle ore 16,42.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), presentato dai senatori Staniscia e Preda.

E' approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2 (Nuovo testo).

CUSIMANO. Signor Presidente, noi abbiamo dato la nostra adesione alla sede deliberante per il disegno di legge riguardante la proroga dei termini, non per allargare il provvedimento ad altre questioni non riconducibili alla materia. Invito la Commissione a riflettere su questo, altrimenti saremo costretti a rivedere la valutazione fatta sulla richiesta di sede deliberante che a suo tempo avevamo appoggiato.

STANISCIÀ. Mi sembra che l'emendamento proposto sia da accogliere perchè si tratta di recuperare 250 miliardi da destinare alle zone montane. Era già stata inserita la proroga nella legge Bersani ed era stata approvata dal Senato e dalla Camera, senonchè la norma sostanzialmente non era precisa e quindi la somma non è stata recuperata.

Però se questo deve costituire un problema per quanto concerne la possibilità di proseguire in sede deliberante, piuttosto che correre questo rischio (anche se non ne vedo il motivo) ritiro l'emendamento. Si troverà un'altra occasione per far approvare questa proposta.

Se la cosa non costituisce una pregiudiziale per la sede deliberante, potrei comunque trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

CUSIMANO. Collega Staniscia, il problema a mio avviso, è che dobbiamo lavorare con un certo ordine. Ognuno di noi sugli emendamenti chiede i pareri, approfondisce l'argomento e quindi viene in Commissione adeguatamente preparato. Una serie di emendamenti che pongono altre problematiche al di fuori del provvedimento in discussione, evidentemente ci porterebbe, essendo in sede deliberante, a dover eventualmente rivedere la situazione.

STANISCIÀ. Ritiro l'emendamento 6.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il collega Staniscia, non volendo creare alcun elemento di turbativa ai lavori della Commissione relativamente alla possibilità di proseguire i nostri lavori in sede deliberante, ritira l'emendamento. La Commissione mi sembra condividere questa impostazione, con l'impegno, per quanto riguarda il merito della proposta, che siamo disponibili (almeno per quanto mi riguarda) a farcene carico in altra sede.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

E' approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 in materia di ricomposizione fondiaria)

1. Alle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.";

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.";

c) all'articolo 29, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria."».

6.0.1

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 in materia di ricomposizione fondiaria)

1. Alle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonchè con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.";

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le seguenti parole: "sentita una Commissione di tecnici e giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.";

c) all'articolo 29, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria."».

6.0.1

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.».

6.0.2

CADDEO, PIATTI, SARACCO, FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riclassificazione delle zone svantaggiate)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è differito al 1° gennaio 1999.».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 649, è differito al 30 giugno 2000.».

6.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999"».

6.0.9

FUSILLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998"».

6.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.7

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 dicembre 1997 e del 31 ottobre 1997 previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1998 e al 31 ottobre 1998.».

6.0.8

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Invito a ritirare l'emendamento 6.0.1, altrimenti il parere contrario. Lo stesso dicasi per l'emendamento 6.0.2.

CADDEO. Ririto entrambi gli emendamenti.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal Governo.

E' approvato.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.6 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GERMANÀ. Signor Presidente, il Governo si è detto favorevole a questo emendamento. Sarebbe sufficiente rileggere i verbali delle sedute nelle quali ci occupavamo degli scarichi conseguenti alla trasformazione di prodotti ittici per vedere gli errori commessi nell'applicazione di quella norma. All'epoca ho sostenuto che non era possibile che i sindaci autorizzassero gli scarichi a mare; purtroppo il provvedimento è stato approvato in quella maniera, e oggi vediamo cosa accade. Dobbiamo arrivare all'approvazione di un'altra legge in sede deliberante che poi non potrà essere utilizzata dai cittadini.

Oggi ci troviamo con un emendamento del relatore - che faceva parte della maggioranza allora come adesso - che cerca di porre riparo ad un

errore della Commissione. Ripeto che a volte, quando l'opposizione dà dei consigli, forse sarebbe opportuno che la Commissione vi prestasse attenzione, o comunque si potrebbero ascoltare i tecnici. Oggi ci troviamo a dovere approvare una proroga, proprio perchè all'epoca non si è voluto dare ascolto all'opposizione. Lo stesso si fa oggi con questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.6, presentato dal relatore.

E' approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 6.0.9 e 6.0.5.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nell'emendamento 6.0.5, a mia firma, la data «31 dicembre 1996» va letta «31 dicembre 1997».

FUSILLO. Signor presidente, intendo adeguare integralmente la formulazione del mio emendamento 6.0.9 a quella dell'emendamento 6.0.5, come testè corretto dal relatore, in quanto entrambe le proposte vertono sulla stessa materia.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor presidente, il Governo esprime parere favorevole ad entrambi gli emendamenti nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.9, nel nuovo testo, presentato dal senatore Fusillo, identico all'emendamento 6.0.5, nel nuovo testo presentato dal relatore.

E' approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 6.0.7 e 6.0.8.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' approvato.

L'esame e la votazione degli articoli sono così conclusi.

Dovremmo ora passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso e alle eventuali dichiarazioni di voto. Peraltro, tenuto conto

dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, già convocata per l'audizione del Sottosegretario per l'ambiente sugli organismi geneticamente modificati, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, potrebbe essere integrato con il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, anticipando la seduta alle ore 14,30. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

